

ORIGINALE/ORIGINÈL

COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINZIA DE TRENT

UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ ORGANISATIVA:

SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI
SERVIJES LINGUISTICS E CULTURÈI

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO /

PIAN DI CONC FINANZIÈL:

CAPITOLO / CAPITOL:

RESPONSABILE / RESPONSABOLA

1.3.2.2.999

2234/6

dott.ssa / d.ra Evelyn Bortolotti

Determinazione N. 268 /2026
Determinazion N.

Assunta il 23/06/2026
touta ai

OGGETTO: Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2026 (L.P. 6/2008). Servizio di produzione e diffusione di programmi radiofonici e di ore di trasmissione di programmi di terzi in lingua ladina per l'anno 2026 tramite piattaforma Contracta.

SE TRATA: Pian organich di intervenc de politica linguistica e culturèla per l'an 2026" (L.P. 6/2008). Servije per produjer e manèr fora programes radio e ores de tramiscion de programes de etres per ladin per l'an 2026 tras la piataforma Contracta.

DETERMINAZIONE/DETERMINAZION N. 268/2026

OGGETTO: Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2026 (L.P. 6/2008). Servizio di produzione e diffusione di programmi radiofonici e di ore di trasmissione di programmi di terzi in lingua ladina per l'anno 2026 tramite piattaforma Contracta.

LA RESPONSABILE DELL'U.O.
DEI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI:

- visti e richiamati:
- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun General de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. e ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;
- il d.lgs. s. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun General de Fascia approvato dal Consei General con la deliberazione n.3/2020 del 23 aprile 2020;
- il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e il D.U.P. 2026-2028 che Consei General ha approvato con la deliberazione n. 33/2025 del 19 dicembre 2025, immediatamente esecutiva;
- il P.E.G. per gli anni 2026-2028, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n.132 del 23 dicembre 2025 immediatamente esecutiva;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con deliberazione del Consei de Procura n. 25/2026 del 24.03.2026, contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate alla Responsabile dell'U.O. dei Servizi Linguistici e Culturali;

premesso che il Comun General de Fascia, in base rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 3, comma 1 del suo statuto approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, "persegue [...] la piena tutela e la promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo altresì il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica nonché la promozione di ogni possibile forma e strumento per realizzare la reciproca comprensione con le persone non appartenenti alla popolazione ladina" e "cura gli interessi [della comunità insediata nella Valle di Fassa] e ne promuove lo sviluppo e la tutela secondo le finalità espresse all'articolo 2";

premesso che, con la deliberazione n. 28/2025 del 13 novembre 2025 il Consei General ha approvato il "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2026" previsto dall'art. 26 della succitata L.P. n. 6/2008 e s.m. e i. che, nella Sezione I.1.A "Interventi a sostegno dell'informazione in lingua ladina", prevede il sostegno alla realizzazione di programmi radiofonici in ladino da trasmettere attraverso le emittenti locali, anche in collaborazione con l'Union di Ladins de Fascia;

dato atto che scopo di tali programmi è la diffusione, valorizzazione e normalizzazione della lingua di minoranza e che, per raggiungere tale obiettivo risultano essenziali i mezzi di informazione;

preso atto che la Conferenza delle Minoranze linguistiche nella riunione del 21 gennaio u.s. ha espresso parere favorevole in ordine al riparto del Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza per il 2026 e il relativo Piano di interventi per l'informazione in lingua minoritaria; i contributi per progetti particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche e il piano organico di interventi di politica linguistica e culturale del Comun General de Fascia, sulla base del quale vengono attribuiti da parte della Provincia al Comun General de Fascia i fondi necessari per la conduzione delle attività finalizzate al sostegno dell'editoria e dell'informazione in lingua minoritaria;

considerato che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 355 del 21 Marzo 2025, avente a oggetto *Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali": approvazione parziale del programma di interventi per l'informazione in lingua minoritaria per l'anno 2025*, sono stati, tra l'altro, attribuiti da parte della Provincia al Comun General de Fascia i fondi necessari per la conduzione delle attività finalizzate al sostegno dell'editoria e dell'informazione in lingua minoritaria;

vista la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico del servizio di produzione e diffusione di programmi radiofonici e di ore di trasmissione di programmi di terzi in lingua ladina per l'anno 2026 al fine di garantire la continuità del godimento del diritto all'informazione in lingua madre alla comunità ladina di Fassa;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che detta disposizioni organizzative in materia contrattuale;

vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in materia di appalti;

dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

preso atto che l'unica emittente locale in Val di Fassa è Radio Ladina s.r.l. di Canazei (C.F. e P.IVA n. 02728980224) che prevede nel proprio palinsesto programmi in lingua ladina e mette a disposizione le proprie frequenze per la filodiffusione di programmi radiofonici prodotti da terzi;

valutato perciò di procedere a trattativa diretta sulla piattaforma Contracta con la suddetta Radio Ladina s.r.l. (Procedura PI243889-26, fascicolo di sistema FE231067) con la richiesta di preventivo prot. 2753-1.18.5 del 09/06/2026 alla quale la ditta ha risposto tramite la piattaforma Contracta con l'offerta economica presentata in data 10/06/2026 (prot. 2992 del 22/06/2026);

presa dunque visione dell'offerta economica presentata dalla ditta Radio Ladina s.r.l. attraverso la piattaforma CONTRACTA per produzione e la diffusione di 80 ore di programmi radio in ladino comprensivi di repliche su temi di attualità, cronaca, cultura, società e simili e la diffusione di 20 ore di programmi di terzi + l'opzione eventuale fino ulteriori 20 ore di programmi di vostra produzione e/o fino a ulteriori 20 ore di diffusione di programmi di terzi, da effettuare nel corso dell'anno 2026 ivi compresa la messa a disposizione gratuita dei file audio dei programmi prodotti per un importo di euro 39.300,00 al netto di IVA al 22%, per un costo/h dei programmi di produzione della radio di euro 480,00 + IVA e per la diffusione di programmi di terzi di euro 45,00 + IVA.

ritenuto il prezzo congruo e conveniente per l'Ente in relazione ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 36/2023;

visto il DURC protocollo INAIL_54672924 con scadenza validità 20/10/2026 (PITre Id 137389813 del 23/06/2026);

visto l'art. 52 del d.lgs. 36/2023, che ha previsto tra l'altro che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

richiamata dunque la deliberazione n. 22/2024 del 12/11/2024, esecutiva, con cui il Consei de Procura ha approvato il *"Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 36/2023"*;

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento, è stata acquisita dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in atti prot. 2992-All. 2 del 22/06/2026;

preso atto che l'U.O. della Segreteria provvederà a eseguire i controlli a campione sulle dichiarazioni rese con periodicità stabilita dal Regolamento;

visto l'articolo 1, commi 52 e 53 della legge 190/2012;

visto l'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 159/2011, e dato atto che la documentazione antimafia non è richiesta per contratti di importo inferiore ad euro 150.000,00;

considerato che l'importo del servizio risulta essere inferiore a euro 140.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;

ritenuto che ai sensi dell'art. 48 co. 2 del d.lgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo a interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;

considerato quanto stabilito dall'articolo 4 e 19-ter della L.P. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 43/2026 e dall'art. 49 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 in tema di applicazione del principio di rotazione;

visto l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, che dispone che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche [...] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";

visti altresì:

- l'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, che ha previsto che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici [...]"
- l'art. 62, c. 1, del d.lgs. 36/2023, che ha previsto che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti";

dato atto che la ditta individuata risulta regolarmente iscritta nella piattaforma CONTRACTA, istituita dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2276 di data 15 dicembre 2023 per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D. Lgs 36/2023, con classe di iscrizione pertinente il servizio in oggetto;

ritenuto quindi che sussistano tutte le condizioni per affidare direttamente tramite la piattaforma CONTRACTA, ai sensi del comma 1 dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, il servizio in argomento a Radio Ladina s.r.l. con sede in Strèda de Parèda 24 (C.F. e P.IVA n. 02728980224);

precisato che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in argomento, in quanto il pagamento avverrà a seguito dell'avvenuta prestazione della tranche di servizio a cui la fattura si riferisce previa verifica di regolare esecuzione;

visto il d.lgs. 118/2011 – e in particolare l'art. 56 – e l'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011;

precisato infine che:

- per la fornitura in oggetto è stato acquisito il CIG BC208240EE;
- il contratto verrà stipulato tramite la piattaforma CONTRACTA;
- la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato dal Consei de Procura con deliberazione n. 1 dd. 12/01/2023;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Responsabile firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificata infine la disponibilità di fondi sul Capitolo 2234 art. 6 – cod. p.c.f. 1.3.2.2.999 del corrente bilancio;

D E T E R M I N A:

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Radio Ladina s.r.l. con sede a Canazei in Strèda de Parèda 24, cod.fisc. e P.IVA 02728980224, il servizio di produzione e la diffusione di 80 ore di programmi radio in ladino comprensivi di repliche su temi di attualità, cronaca, cultura, società e simili e la diffusione di 20 ore di programmi di terzi + l'opzione eventuale fino ulteriori 20 ore di programmi di produzione della radio e/o fino a ulteriori 20 ore di diffusione di programmi di terzi, da effettuare nel corso dell'anno 2026 ivi compresa la messa a disposizione gratuita dei file audio dei programmi prodotti, per un importo di euro 39.300,00 al netto di IVA al 22% per un costo/h dei programmi di produzione della radio di euro 480,00 + IVA e per la diffusione di programmi di terzi di euro 45,00 + IVA come da preventivo presentato in Contracta nella procedura PI243889-26 (prot. 2992 del 22/06/2026), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo,
2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) mediante ordine elettronico gestito su piattaforma CONTRACTA;
3. di impegnare sul capitolo 2234 art. 6 (p.c.f. 1.3.2.2.999) la somma di euro 47.946,00 (IVA 22% inclusa) imputandola in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2026;
4. di corrispondere alla ditta Radio Ladina s.r.l. l'importo di cui al punto 1) mensilmente o semestralmente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità contributiva e assicurativa, previa verifica della regolare esecuzione dell'incarico con riferimento a quanto fatturato;
5. di dare atto che per il servizio in oggetto è stato acquisito il CIG BC208240EE;
6. di trasmettere all'U.O. della Segreteria i dati relativi al presente affidamento al fine di consentire l'effettuazione dei controlli a campione ai sensi del *"Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023"*;
7. di dare evidenza che, nel caso in cui, a seguito della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

8. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri l'impegno di spesa ed esprima su di esso il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, 23/06/2026

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
LA RESPONSABOLA DE L'UNITÀ ORGANISATIVA

- dott.ssa/d.ra Evelyn Bortolotti –

Firmato digitalmente/Con sottoscrizione digitale